II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° giugno 1987

concernente la proroga del periodo di validità delle decisioni 85/214/CEE e 86/23/CEE

(87/288/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio, con la decisione 85/214/CEE (4), preso atto della relazione e delle proposte presentate dalla Commissione conformemente alla decisione 82/607/CEE (5), ha incaricato la Commissione di attuare le azioni di coordinamento necessarie per la specifica, l'attuazione e l'impiego dei sistemi telematici CADDIA da parte degli Stati membri e della stessa Commissione, conformemente ad un programma di sviluppo approvato;

considerando che il Consiglio, con la decisione 86/23/CEE (6), ha precisato le disposizioni per l'attuazione del progetto CD come parte del programma di sviluppo a lungo termine CADDIA;

considerando che, in mancanza di un programma di sviluppo approvato, al momento delle decisioni sopra citate, l'attuazione di tali decisioni era stata limitata ad un periodo iniziale di due anni con scadenza al 2 aprile 1987;

considerando che nella riunione del 18 febbraio 1986 il comitato direttivo CADDIA, istituito con la decisione 85/214/CEE, ha approvato un programma di sviluppo iniziale nei settori agricolo, doganale e statistico unitamente ad alcune azioni comuni nel campo delle norme IT;

considerando che il comitato direttivo CADDIA si è pronunciato in favore della proroga del periodo di validità della decisione 85/214/CEE e della decisione 86/23/CEE sino alla fine del 1992, data per la quale si prevede il completamento del mercato interno di cui il programma CADDIA costituisce un importante elemento,

DECIDE:

Articolo unico

Il periodo iniziale di applicazione di cui all'articolo 5 della decisione 85/214/CEE e all'articolo 6 della decisione 86/23/CEE è prolungato di cinque anni.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. C 55 del 3. 3. 1987, pag. 11.
(2) GU n. C 125 dell'11. 5. 1987.
(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 5.
(4) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 35.
(5) GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 25.
(6) GU n. L 33 dell'8. 2. 1986, pag. 28.